

Delibera n. 38/2024

Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati. Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023 e determinazioni conseguenti per il periodo tariffario 2025-2029.

L'Autorità, nella sua riunione del 14 marzo 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a), b), c), i) e 3, lett. b);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, e successive modificazioni, in particolare disposte dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*) e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 114/2021 del 5 agosto 2021, recante *“Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2022-2026 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 172/2021 del 6 dicembre 2021, recante *“Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il sistema tariffario 2023 relativo ai Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - verifica di conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive modifiche e integrazioni”*;
- VISTA** la delibera n. 43/2022 del 24 marzo 2022, recante *“Sistema tariffario per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”*, con la quale l'Autorità, facendo seguito alle interlocuzioni intervenute con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ed in particolare alla nota trasmessa da ultimo dal gestore il 7 marzo 2022 (prot. ART 4518/2022), ha, tra l'altro, disposto prescrizioni per i livelli tariffari relativi al Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) all'infrastruttura ferroviaria nazionale e ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (extra-PMdA) offerti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da assumersi per gli anni 2023 e 2024;
- VISTA** la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*, ed in particolare:
- la Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, dell'allegato A, secondo cui, in relazione al Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA), *“Ai fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell’anno ponte (T_o), il GI presenta all’Autorità il sistema tariffario per gli anni da (T_1) a (T_5), elaborato in accordo ai criteri definiti dall’Autorità”*;
 - la Misura 4, paragrafo 4.3, punto 5, dell'allegato A, secondo cui, in relazione al PMdA, *“Entro il 30 novembre dell’Anno ponte (T_o), l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del*

sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione”;

- la Misura 42, paragrafo 42.3, in merito alla gestione del “*regime provvisorio*” per i corrispettivi pertinenti;
- la Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a), dell’allegato A, secondo cui, in riferimento ai servizi extra-PMdA, “*il termine entro cui il GI presenta all’Autorità il sistema dei corrispettivi per gli anni da T₁ a T₅, elaborato in accordo ai criteri definiti dall’Autorità e corredata della documentazione di cui al paragrafo 42.8, è fissato al 30 giugno dell’anno ponte (T₀)*”;
- la Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera b), dell’allegato A, secondo cui, in riferimento ai servizi extra-PMdA, “*entro il 30 novembre dell’anno ponte, l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema dei corrispettivi ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione*”;
- la Misura 59, punto 1, dell’allegato A, secondo la quale “*Il GI è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio, il Fascicolo di contabilità regolatoria*”;

VISTA

la nota del 15 giugno 2023 (prot. ART 21872/2023) con la quale l’Autorità, ai sensi delle misure 20 e 44 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, in riscontro alla nota del 1° giugno 2023 di RFI (prot. ART 18975/2023), ha comunicato i tassi di remunerazione del capitale investito, da applicare al PMdA e ai servizi extra-PMdA, rispettivamente pari al 5,80% e al 5,96%;

VISTA

la delibera n. 118/2023 del 28 giugno 2023, recante “*Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Proroga dei termini di cui alle Misure 4, 42 e 59 dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023*”, con la quale, in considerazione dell’istanza di RFI del 27 giugno 2023 (prot. ART 24667/2023), l’Autorità, in riferimento all’Atto di regolazione di cui all’allegato A alla delibera n. 95/2023, ed in relazione al primo periodo tariffario di applicazione dello stesso, ha:

- disposto la proroga al 15 settembre 2023 dei citati termini di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1; alla Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a); alla Misura 59, punto 1;
- prescritto a RFI che:
 - i. nella prima bozza del Prospetto Informativo della Rete afferente all’orario di servizio 2024-2025, prevista in pubblicazione entro il 30 giugno 2023, fornisce evidenza della citata proroga dei termini nonché delle modalità con cui le imprese ferroviarie e gli altri soggetti interessati avrebbero potuto esprimere la propria posizione in relazione alle proposte tariffarie in questione, nel rispetto dei 30 giorni da riconoscere agli stessi a valle della presentazione;

- ii. trasmettesse all'Autorità, entro e non oltre il 30 ottobre 2023, una relazione illustrante le motivazioni sull'accoglimento o il rigetto delle osservazioni eventualmente pervenute dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati a valle della presentazione della proposta tariffaria;

VISTA

la nota del 14 settembre 2023 (prot. ART 44199/2023) con la quale RFI, al fine di poter ottemperare all'obbligo previsto dalla Misura 59, punto 1, dell'allegato A alla delibera n. 95/2023, ha trasmesso i Documenti di "Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regolatoria" relativi al PMdA, all'Infrastruttura Ferroviaria Regionale Umbra e ai Servizi afferenti all'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (servizi extra-PMdA), comprensivi delle relazioni di revisione emesse dalla società KPMG S.p.A., caricando inoltre nei pertinenti sistemi informatici dell'Autorità i relativi dati (prot. ART 44110/2023);

VISTA

la delibera n. 142/2023 del 15 settembre 2023, recante "*Rete Ferroviaria italiana S.p.A. – Ulteriore proroga dei termini di cui alle Misure 4 e 42 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023*", con la quale l'Autorità, facendo seguito all'istanza di RFI del 14 settembre 2023 (prot. ART 43824/2023), ha:

- prorogato al 27 settembre 2023 (i) il termine di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, per la presentazione all'Autorità, da parte di RFI, del sistema tariffario per gli anni 2024-2028, relativo al PMdA, nonché (ii) il termine di cui alla Misura 42, paragrafo 42.9, punto 1, lettera a) per la presentazione all'Autorità stessa, da parte di RFI, del sistema dei corrispettivi per gli anni 2024-2028, afferente ai servizi extra-PMdA;
- prescritto a RFI di rendere note, entro il 28 settembre 2023, sul proprio sito web, e con comunicazione scritta alle imprese ferroviarie e agli altri soggetti interessati,
 - i. l'indicata proroga, al 27 settembre 2023, dei termini di cui alle Misure 4 e 42 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023;
 - ii. le modalità con cui le imprese ferroviarie e gli altri soggetti interessati potevano esprimere, nel rispetto dei 30 giorni da riconoscere agli stessi a valle della presentazione della proposta tariffaria, la propria posizione in relazione al sistema tariffario definito da RFI relativo al PMdA (sulla base della documentazione di cui alla Misura 4, paragrafo 4.3, punto 1, da formulare entro il nuovo termine del 27 settembre 2023) nonché al sistema dei corrispettivi definito da RFI relativo ai servizi extra-PMdA (sulla base della documentazione di cui alla Misura 42, paragrafo 42.8, punto 1, lettere a) ed e), da rendere disponibile entro il nuovo termine del 27 settembre 2023);

CONSIDERATO

che con la citata delibera n. 142/2023, punto 2, lettera b), l'Autorità ha altresì disposto di prorogare al 16 novembre 2023 il termine, di cui al punto 3 della delibera n. 118/2023, entro e non oltre il quale RFI - in esito agli ulteriori conseguenti adempimenti di cui alla delibera n. 104/2015 del 4 dicembre 2015 - era tenuta a trasmettere all'Autorità la relazione illustrativa delle motivazioni sull'accoglimento o il rigetto delle osservazioni eventualmente pervenute allo stesso dalle imprese ferroviarie, e dagli altri soggetti interessati, a valle della presentazione della proposta tariffaria;

VISTA

la nota del 18 settembre 2023 (prot. ART 45039/2023) con cui RFI ha comunicato ai soggetti interessati che entro il 27 settembre 2023 avrebbe pubblicato il sistema tariffario relativo al PMdA e il sistema dei corrispettivi relativo ai servizi extra-PMdA, corredati della prevista documentazione, e che le osservazioni su tale documentazione sarebbero dovute pervenire entro il 27 ottobre 2023;

VISTE

le note del 27 settembre 2023, acquisite agli atti dell'Autorità ai prott. 48221/2023 e 48222/2023 del 28 settembre 2023, con cui RFI ha trasmesso, rispettivamente, le proposte di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati, corredate dalla relativa documentazione illustrativa e contabile-regolatoria, prevista rispettivamente dalla Misura 4, paragrafo 4.3, e dalla Misura 42, paragrafo 42.8, dell'allegato A alla delibera n. 95/2023;

VISTA

la delibera n. 187/2023 del 30 novembre 2023, recante *"Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023. Ridefinizione della durata massima del periodo sperimentale di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a)"*, con la quale l'Autorità ha:

- dato atto delle attività poste in essere dai competenti Uffici nell'ambito dell'istruttoria svolta sulle citate proposte pervenute dal gestore, anche sviluppatesi attraverso vari incontri e richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa, a fronte delle quali RFI ha riconosciuto l'esigenza di apportare alcune modifiche e/o integrazioni alle proposte stesse;
- individuato, al punto 1 del dispositivo, diversi profili di non conformità della proposta formulata il 27 settembre 2023 da RFI di sistema tariffario 2024-2028 per il PMdA relativo all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal PMdA dalla stessa erogati (di cui, rispettivamente, ai citati prott. ART 48221/2023 e 48222/2023) rispetto ai criteri approvati con delibera n. 95/2023, evidenziando, tra l'altro, l'esigenza di "tenere conto degli impatti derivanti dal recepimento delle osservazioni pervenute dalle

imprese ferroviarie e dagli altri soggetti interessati, che lo stesso gestore ha dichiarato di volere accogliere”;

- prescritto a RFI di fornire all’Autorità, entro il 15 dicembre 2023, gli elementi informativi in riscontro alle note citate nelle motivazioni della delibera stessa e nei richiamati verbali delle riunioni svolte, per consentire agli Uffici dell’Autorità il completamento delle relative attività istruttorie (punto 2 del dispositivo);
- individuato nel 15 gennaio 2024 il termine entro cui sarebbero state comunicate a RFI le risultanze delle suddette attività istruttorie (punto 3 del dispositivo);
- prescritto a RFI, al punto 4 del dispositivo, di:
 - i. risolvere i profili di non conformità indicati al punto 1 del dispositivo della delibera stessa, rispetto ai criteri approvati con delibera n. 95/2023;
 - ii. tenere conto delle risultanze istruttorie di cui al citato punto 3 del dispositivo della delibera stessa;
 - iii. conseguentemente, presentare all’Autorità, entro il 16 febbraio 2024, le proposte di sistema tariffario 2024-2028 per il PMdA relativo all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal PMdA dalla stessa erogati, corredate della relativa documentazione illustrativa e contabile-regolatoria, prevista rispettivamente alla Misura 4, paragrafo 4.3, e alla Misura 42, paragrafo 42.8, dell’atto di regolazione, dando esplicita evidenza di tutte le modifiche apportate rispetto alle proposte originariamente formulate il 27 settembre 2023, di cui ai citati prott. ART 48221/2023 e 48222/2023;
- individuato nel 15 marzo 2024 il termine entro cui l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si sarebbe espressa con propria delibera sulla conformità di tali nuove proposte (punto 5 del dispositivo);
- ridefinito la durata massima del periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, di cui al paragrafo 30.2, punto 5, lettera a), e al paragrafo 30.6, punto 5, lettera a), dell’atto di regolazione, per il primo periodo tariffario di applicazione delle misure ivi definite, ponendo il termine di tale periodo al 31 dicembre 2024 (punto 6 del dispositivo);

VISTE

le note del 1° dicembre 2023 (prot. ART 73900/2023) e del 15 dicembre 2023 (prot. ART 79895/2023), con cui RFI ha trasmesso all’Autorità elementi informativi, secondo quanto disposto dal punto 2 del dispositivo della citata delibera n. 187/2023;

VISTA

la nota del 22 dicembre 2023, prot. 82837/2023, con cui gli Uffici dell’Autorità hanno chiesto a RFI di fornire elementi informativi di dettaglio relativamente ad alcune

partite contabili, a seguito della ricognizione dei conti del gestore attraverso il sistema gestionale da questi utilizzato;

VISTA la nota del 10 gennaio 2024 (prot. ART 4373/2024), con cui RFI ha riscontrato la citata nota del 22 dicembre 2023;

VISTA la nota del 15 gennaio 2024, prot. 6609/2024, con cui, ai sensi del riportato punto 3 del dispositivo della delibera n. 187/2023, sono state trasmesse a RFI le risultanze delle attività istruttorie riferite agli esiti delle verifiche sui riscontri relativi ai ventisei punti elencati nella medesima delibera, e in relazione ai quali sono state evidenziate le criticità e carenze informative da risolvere ai fini della presentazione delle proposte tariffarie da formulare in applicazione del punto 4 del medesimo dispositivo;

VISTE le note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024 del 16 febbraio 2024, con cui RFI ha trasmesso all'Autorità, rispettivamente, le proposte di sistema tariffario 2024-2028 per il PMdA all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal PMdA dalla stessa erogati, formulate ai sensi di quanto prescritto dal riportato punto 4 del dispositivo della delibera n. 187/2023;

VISTA la nota del 26 febbraio 2024, prot. 21139/2024, con cui gli Uffici dell'Autorità hanno conseguentemente chiesto a RFI - al fine di consentire il completamento della verifica di conformità al modello regolatorio di cui alla delibera n. 95/2023 - di fornire due simulazioni dei livelli tariffari di pedaggio, come desumibili dalla citata proposta di sistema tariffario 2024-2028 per il PMdA di cui al prot. ART 18220/2024, tenendo conto delle assunzioni indicate con la medesima nota, tra le quali i tassi di remunerazione del capitale investito da applicare per le annualità 2022 e 2023, rispettivamente pari a 3,06% e 5,27%;

VISTA la nota del 29 febbraio 2024 (prot. ART 22538/2024), con cui RFI, pur premettendo alcuni rilievi critici su tali assunzioni, ha fornito le simulazioni richieste, evidenziando, tra l'altro, che, in relazione ai "volumi regolatori" di cui alla prima delle due simulazioni (di seguito: simulazione n. 1), ha ritenuto "opportuno non considerare eventuali incrementi correlati ad un abbattimento dei livelli tariffari, in considerazione dei limiti di capacità infrastrutturale e in assenza di strumenti utili a verificare la capacità industriale delle imprese a sostenere effettivamente volumi superiori a quelli dichiarati";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità sulle citate proposte di sistema tariffario 2024-2028 per il PMdA all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal PMdA, formulate con le note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024;

CONSIDERATO che da tale istruttoria è emerso in particolare quanto segue:

1. in riferimento ai costi diretti di cui alla componente tariffaria A e all'adozione del modello econometrico e di ingegneria dei costi di cui all'articolo 6 del

regolamento (UE) 2015/909, non appare sufficientemente argomentata la soglia delle 18 t/asse che il gestore ha assunto per la considerazione della massa assiale in seno all'algoritmo di calcolo della componente tariffaria. Inoltre, il livello di dettaglio della metodologia adottata risulta limitato rispetto alle migliori prassi rinvenibili in ambito internazionale, senza che vengano addotte adeguate motivazioni, avendo, tra l'altro, assunto, alla base della predetta metodologia, un insieme di parametri tecnici significativamente ridotto rispetto a quelli che il gestore può acquisire sia autonomamente attraverso gli strumenti di bordo dei propri treni diagnostici e gli strumenti di rilevamento di terra, sia richiedendoli alle imprese ferroviarie. Tutto ciò appare non conforme alle previsioni di cui al citato articolo 6 del regolamento (UE) 2015/909;

2. in riferimento alle analisi di sostenibilità di cui alla Misura 31 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, come dimostrato dalla simulazione n. 1 richiesta con la citata nota prot. 21139/2024 - in disparte le considerazioni critiche del gestore nei confronti delle assunzioni poste alla base delle simulazioni stesse, evidenziate nel riscontro fornito con la citata nota prot. 22538/2024 - emerge da parte del gestore un utilizzo che si ritiene in prospettiva inadeguato dei valori di elasticità anche nelle stesse proposte tariffarie, a fronte di argomentazioni generiche e non puntualmente motivate in merito alla insufficiente disponibilità della capacità infrastrutturale della rete e della capacità produttiva delle imprese ferroviarie nel periodo di riferimento;
3. le assunzioni che caratterizzano la proposta formulata dal gestore non sono tutte riconducibili (i) all'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 1 del dispositivo della delibera n. 187/2023, in disparte ogni valutazione in merito alla puntuale applicazione della stessa, (ii) all'esigenza di tenere conto delle risultanze delle attività istruttorie trasmesse in data 15 gennaio 2024 o comunque (iii) all'esito della consultazione delle imprese ferroviarie e dei soggetti interessati, peraltro inficiato dalle criticità sotto riportate, avendo infatti il gestore:
 - 3.1 tenuto conto dell'impatto derivante dal finanziamento del Contratto di Programma – Parte Servizi sottoscritto con il Ministero competente, disposto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che, tuttavia, in conformità alle previsioni normative e regolatorie, avrebbe dovuto essere eventualmente contabilizzato in una fase diversa della procedura, e cioè in sede di aggiornamento annuale, senza alterare la dinamica tariffaria scaturente dai costi netti efficientati dell'anno base (2022), contenuti nella proposta definita a settembre 2023 e già oggetto di consultazione del mercato;
 - 3.2 agito su alcuni profili direttamente riconducibili al pedaggio da attribuire al singolo treno, in relazione all'orario di passaggio da Firenze Campo di Marte, affermando al riguardo che *“sono stati rettificati i refusi relativi alla definizione del segmento Premium 2 Hub Top”* (pag. 3 della Nota “Modifiche e integrazioni a seguito della Delibera ART 187/2023”, allegata alle proposte tariffarie del 16 febbraio 2024), e determinando invece una diversa significativa distribuzione dei volumi (che ha interessato oltre 15

milioni di treni-km, rispetto ai volumi di traffico all'Anno Base) all'interno del segmento *Open Access Premium*. Tale intervento ha altresì comportato la perdita di significatività degli strumenti di simulazione del pedaggio messi a disposizione dei richiedenti capacità, che peraltro risultano essere stati aggiornati anche in data successiva a quella del 16 febbraio 2024, in cui sono state formalizzate le proposte tariffarie interessate;

- 3.3 agito su alcuni profili direttamente riconducibili al calcolo delle tariffe e dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi afferenti all'extra-PMdA, quali, tra l'altro, la stima della domanda, la previsione degli impianti che saranno attivi, i parametri per la determinazione della dinamica dei costi;
- 3.4 introdotto elementi innovativi che hanno determinato una diversa dinamica tariffaria rispetto a quella sottoposta alla consultazione del mercato;
4. il gestore non ha tenuto conto di quanto riportato nelle risultanze delle attività istruttorie inviate in data 15 gennaio 2024 che lamentavano un livello inadeguato di dettaglio delle informazioni che avrebbero dovuto caratterizzare la dinamica dei costi e il *pricing* di alcuni servizi extra-PMdA;
5. il gestore non ha proceduto, nella documentazione afferente alla proposta tariffaria riferita al PMdA, ad effettuare una puntuale individuazione degli *asset* che le imprese ferroviarie cofinanziano attraverso il pedaggio nel rispetto dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015, nonché a dare conto degli esiti delle previste attività di coordinamento e consultazione, di cui agli articoli 11-*quinques* e 15 del decreto stesso, che giustifichino tale co-finanziamento, con riferimento in particolare ai significativi incrementi di costo nel frattempo intervenuti;

CONSIDERATO

che con la citata delibera n. 187/2023 l'Autorità ha formulato al gestore prescrizioni e richieste di elementi informativi, poi valutati nell'ambito delle risultanze delle attività istruttorie inviate in data 15 gennaio 2024, e, con la complessiva attività interlocutoria intervenuta - anche a seguito della delibera stessa - con riunioni e scambi di note (ivi inclusa la richiesta di simulazioni di cui alla citata nota prot. 21139/2024), ha inteso consentire al gestore stesso la formulazione di proposte tariffarie conformi ai principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, assicurando nel contempo, da un lato, la continuità del quadro regolatorio e, dall'altro, la possibilità, per le imprese ferroviarie, di simulare gli impatti della proposta tariffaria - ai sensi della Misura 4.3.1, lettera h) dell'Allegato A alla citata delibera n. 95/2023 - al fine di salvaguardare comunque la programmazione industriale delle imprese stesse;

RILEVATO

che, nonostante tali descritte attività svolte dall'Autorità per garantire la definizione di proposte tariffarie conformi al vigente quadro regolatorio, permangono i sopra illustrati diversi profili di non conformità delle citate proposte pervenute da RFI con le note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024 rispetto ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la citata

delibera n. 95/2023, ai quali, stante la relativa significatività, non risulta allo stato possibile porre rimedio nel rispetto di tempistiche idonee a consentire alle imprese ferroviarie di conoscere con ragionevole anticipo il quadro tariffario da applicarsi per l'anno 2025;

RITENUTO

pertanto necessario che RFI:

- trasmetta una nuova proposta tariffaria, valevole sia per il PMdA che per i servizi extra PMdA, entro i termini di cui rispettivamente alle Misure 4.3 e 42.9 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio: (i) il 2023 costituisce l'anno base; (ii) il 2024 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2025; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2026 e il 2029;
- fermo restando quanto previsto dal punto 4, lettera a), e dal punto 6 del dispositivo della delibera n. 43/2022 (in relazione all'adozione in via transitoria per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato), in applicazione di quanto previsto dalle Misure 4.3, punto 3, e 42.3, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, con riferimento al *"regime provvisorio"*, adotti in via transitoria, anche per il 2025, i livelli tariffari applicati nel 2024, incrementati del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione delle proposte tariffarie pervenute da RFI con le citate note prott. ART 48221/2023 e 48222/2023, fatto salvo quanto specificato *infra* con riferimento ad alcuni servizi extra-PMdA;

RITENUTO

inoltre necessario che, ai fini della elaborazione delle nuove proposte tariffarie entro i termini sopra richiamati, RFI tenga conto delle prescrizioni di cui alla delibera n. 187/2023, delle risultanze istruttorie inviate in data 15 gennaio 2024, nonché dei profili di criticità rilevati con la presente delibera;

RITENUTO

che la quantificazione dei costi all'anno base (2022) comunicata da RFI con le citate proposte formulate con note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024, rettificata con le pertinenti assunzioni di cui alla indicata nota prot. 21139/2024 (di seguito: base costi 2022), possa costituire comunque un valido riferimento per la determinazione dei pedaggi relativi all'annualità 2022;

RITENUTO

necessario che RFI, ai fini della determinazione delle poste figurative di cui alle Misure 4.3, punto 3, e 42.3, punto 2, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, utilizzi come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2025) - in relazione al quale il tasso di remunerazione del capitale investito sarà reso noto ai sensi delle Misure 20 e 44 del citato Allegato A - ma anche gli anni 2022, 2023 e 2024, per i quali il montante dei pedaggi e dei corrispettivi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023 deve essere

calcolato, in particolare:

- per il PMdA, adottando (i) con riferimento all'anno ponte (2024), il tasso di remunerazione del capitale investito comunicato con la citata nota prot. ART 21872/2023; (ii) con riferimento l'anno base (2023), il tasso di remunerazione del capitale investito comunicato per tale anno con la citata nota prot. ART 21139/2024; (iii) con riferimento all'anno 2022, la base costi 2022;
- per i servizi extra-PMdA, (i) con riferimento all'anno ponte (2024), adottando il tasso di remunerazione del capitale investito comunicato con la citata nota prot. ART 21872/2023, e sterilizzando le eventuali poste figurative che implicherebbero successivi incrementi tariffari; (ii) con riferimento all'anno base (2023), adottando il tasso di remunerazione del capitale investito del 5,75%, e sterilizzando le eventuali poste figurative che implicherebbero successivi incrementi tariffari; (iii) con riferimento all'anno 2022, adottando la quantificazione dei costi all'anno base (2022) comunicata da RFI con le proposte formulate con note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024, rettificata per tener conto della modifica dei criteri di allocazione dei costi delle attività di Amministrazione Finanza e Controllo ed acquisizione di prestazioni di lavoro autonomo e/o appalti di lavori/servizi di cui al punto XXVI, sub.1, del prospetto di sintesi relativo all'applicazione della delibera n. 187/2023, e adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso del 3,54%;

RILEVATO

che per i servizi Scali merci, Scali di smistamento, Sosta ricovero e deposito, Platee di lavaggio, Preriscaldamento e Parking, l'applicazione anche per il 2025 delle tariffe applicate negli anni precedenti, incrementate del tasso di inflazione programmato, implicherebbe il protrarsi di un sensibile squilibrio strutturale tra tariffe e costi unitari, come emerge in modo evidente dagli esiti delle analisi riguardanti l'evoluzione dei costi e dei volumi di produzione forniti da RFI, restando comunque impregiudicate le verifiche di competenza dell'Autorità sulle analisi svolte;

RITENUTO

pertanto opportuno, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con riferimento a tali servizi, applicare in via transitoria, per l'anno 2025 - al fine di contemperare le distinte esigenze di rendere graduali i necessari incrementi tariffari e di garantire un graduale recupero di redditività - un incremento tariffario pari al 50% dell'incremento previsto da RFI nell'ambito della proposta trasmessa con la citata nota prot. ART 18261/2024;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la non conformità, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, della proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA), nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) dalla stessa erogati (di cui,

- rispettivamente, ai prott. ART 18220/2024 e 18261/2024 del 16 febbraio 2024), rispetto ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, con conseguente prescrizione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di trasmettere una nuova proposta tariffaria per il PMdA e per i servizi extra-PMdA, entro i termini di cui rispettivamente alle Misure 4.3 e 42.9 dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio: (i) il 2023 costituisce l'anno base; (ii) il 2024 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2025; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2026 e il 2029;
2. di prescrivere a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di tenere conto, ai fini della elaborazione delle nuove proposte tariffarie entro i termini di cui al punto 1, delle prescrizioni di cui alla delibera n. 187/2023 del 30 novembre 2023, delle risultanze istruttorie inviate al gestore dell'infrastruttura in data 15 gennaio 2024 con nota prot. 6609/2024, nonché dei profili di criticità rilevati nelle premesse della presente delibera;
 3. con riferimento al PMdA, di prescrivere inoltre a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
 - 3.1 in applicazione di quanto previsto dalla Misura 4.3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, con riguardo al *"regime provvisorio"*, l'adozione in via transitoria, per il 2025, dei livelli tariffari applicati nel 2024, incrementati del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria acquisita agli atti dell'Autorità al prot. ART 48221/2023;
 - 3.2 di applicare la Misura 4.3, punto 4, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista, avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell'evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi, e adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2025), in relazione al quale il tasso di remunerazione del capitale investito sarà reso noto ai sensi della misura 20 dell'Allegato A alla citata delibera, ma anche i seguenti:
 - a) l'anno ponte (2024), per il quale deve essere calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso comunicato con la nota del 15 giugno 2023, prot. ART 21872/2023;
 - b) l'anno base (2023), per il quale deve essere calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso comunicato per tale anno con la nota del 26 febbraio 2024, prot. ART 21139/2024;
 - c) l'anno 2022, per il quale deve essere calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando la quantificazione dei costi all'anno base (2022) comunicata da RFI con le proposte formulate con note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024 del 16 febbraio 2024, rettificata secondo le pertinenti assunzioni di cui alla nota prot. ART 21139/2024 del 26 febbraio 2024, applicando per la remunerazione del capitale investito il tasso comunicato per tale anno con la nota medesima;

4. con riferimento ai servizi extra-PMdA, di prescrivere inoltre a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
 - 4.1 in applicazione di quanto previsto dalla Misura 42.3, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, con riguardo al *"regime provvisorio"*, l'adozione in via transitoria, per il 2025, dei livelli tariffari applicati nel 2024, incrementati del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria, acquisita agli atti dell'Autorità al prot. ART 48222/2023, fatto salvo quanto previsto al punto 5 con riferimento ad alcuni specifici servizi;
 - 4.2 di applicare la Misura 42.3, punto 2, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista, avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell'evoluzione del livello dei corrispettivi, e adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2025), in relazione al quale il tasso di remunerazione del capitale investito sarà reso noto ai sensi della misura 44 dell'Allegato A alla citata delibera, ma anche i seguenti:
 - a) l'anno ponte (2024), per il quale deve essere calcolato il montante dei corrispettivi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso comunicato con la nota del 15 giugno 2023, prot. ART 21872/2023, e sterilizzando le eventuali poste figurative che implicherebbero successivi incrementi tariffari;
 - b) l'anno base (2023), per il quale deve essere calcolato il montante dei corrispettivi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso del 5,75%, e sterilizzando le eventuali poste figurative che implicherebbero successivi incrementi tariffari;
 - c) l'anno 2022, per il quale deve essere calcolato il montante dei corrispettivi scaturenti dall'applicazione dei principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, adottando la quantificazione dei costi all'anno base (2022) comunicata da RFI con le proposte formulate con note prott. ART 18220/2024 e 18261/2024 del 16 febbraio 2024, rettificata per tener conto della modifica dei criteri di allocazione dei costi delle attività di Amministrazione Finanza e Controllo ed acquisizione di prestazioni di lavoro autonomo e/o appalti di lavori/servizi di cui al punto XXVI, sub.1, del prospetto di sintesi relativo all'applicazione della delibera n. 187/2023, e adottando per la remunerazione del capitale investito il tasso del 3,54%;
5. di prescrivere altresì a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di applicare - in via transitoria - per l'anno 2025, per i servizi Scali merci, Scali di smistamento, Sosta ricovero e deposito, Platee di lavaggio, Preriscaldamento e Parking, incrementi tariffari pari al 50% degli incrementi rispettivamente previsti per tale anno nella proposta formulata con nota prot. ART 18261/2024 del 16 febbraio 2024;
6. di ridefinire la durata massima del periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, per il primo periodo tariffario di applicazione delle misure ivi definite, ponendo il termine di tale periodo al 31 dicembre 2025.

7. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 14 marzo 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)